



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

IL DIRETTORE GENERALE

Regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato "Eurojackpot"

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione Europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che recita, nel caso di cui al comma 293, che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco;



VISTO l'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha stabilito i criteri nel rispetto dei quali AAMS ha disciplinato le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

VISTA la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

VISTO l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato, in data 26 giugno 2009 tra AAMS e Sisal, a seguito della predetta procedura di selezione;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009 recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari.

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.111 che all'articolo 24, comma 40, dispone, che nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le innovazioni, tra le altre, che afferiscono segnatamente alla lettera a) "un nuovo concorso da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta;"

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011, con il quale AAMS ha individuato gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla menzionata norma, e specificatamente, nell'ambito delle nuove modalità dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, l'articolo 3, comma 1, che dispone "Entro il 31 dicembre 2012, è avviata la raccolta di un gioco numerico, in ambito comunitario, tramite il concessionario dei Giochi numerici nazionali." e demanda ad un successivo decreto direttoriale di AAMS la disciplina, in analogia a quanto previsto per il gioco Enalotto, relativa alla cadenza periodica, alle quote di pay-out ed al prelievo erariale afferenti il menzionato gioco;

CONSIDERATO che, in occasione della menzionata procedura di selezione ai fini dell'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, l'attuale concessionario, nell'ambito dell'offerta tecnica a suo tempo presentata, ha proposto, tra l'altro, nel progetto di sviluppo, documento, redatto secondo le indicazioni del disciplinare di gara e descrittivo delle direttrici di azione per lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, una formula di gioco numerico coordinato internazionale, denominato "Eurojackpot", impegnandosi a realizzarla, in caso di stipula dell'atto di convenzione, in attuazione del capitolato di sviluppo;

ATTESO che gli impegni relativi allo sviluppo di tale gioco sono stati inclusi nel capitolato di sviluppo, predisposto da AAMS in conformità con i contenuti del menzionato progetto di sviluppo presentato come sopra specificato dall'attuale concessionario in sede di gara;

CONSIDERATO che il menzionato capitolato di sviluppo è allegato, distinto con il numero 3, al

ripetuto atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, per costituirne parte integrante, sostanziale e vincolante, assumendo espresso valore pattizio tra le parti;

ATTESO che, in particolare, l'articolo 15 del menzionato atto di convenzione ha, tra l'altro, previsto tra gli impegni del concessionario quello di realizzare il ripetuto capitolato di sviluppo;

CONSIDERATO che la disciplina prevista dal ripetuto atto di convenzione si applica all'esercizio e allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e che anche le garanzie, previste dall'articolo 22 del menzionato atto di convenzione, assolvono alla funzione di garantire la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione, ivi inclusi quelli di cui al capitolato di sviluppo;

ATTESO che, in linea con il ripetuto capitolato di sviluppo nonché con l'orientamento assunto dal Legislatore nazionale con il combinato disposto di cui all'articolo 24, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e all'articolo, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il concessionario per l'affidamento della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ha stipulato con altri operatori nazionali delle lotterie di Stati il Contratto Pooling Eurojackpot avente ad oggetto la realizzazione e l'offerta al pubblico da parte degli stati partecipanti di un gioco numerico a totalizzatore condiviso tra i medesimi operatori, e che la matrice matematica utilizzata nella ripetuta formula di gioco è stata certificata in data 29 febbraio 2012 dall'ADAMSS Center del Dipartimento di Matematica dell'Università di Milano;

CONSIDERATO che le apposite indagini di mercato, commissionate dal concessionario, hanno, comunque, evidenziato l'opportunità di introdurre un nuovo gioco numerico a totalizzatore a beneficio sempre di un pubblico più allargato, potendo assegnare jackpot più frequentemente nonché un maggior numero di categorie di premi consentendo di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco pubblico all'evoluzione della domanda dei consumatori, come previsto dall'articolo 1, comma 90, lettera c) della ripetuta legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la proposta del concessionario, formulata con le lettere prot. n. 754/11, prot. n. 1084/11, nonché prot. n. 315/12 rispettivamente del 20 luglio 2011, del 25 ottobre 2011 e del 29 febbraio 2012;

CONSIDERATA la plausibilità della proposta del concessionario che appare adeguata, in particolare, per quanto asserito dal medesimo in ordine agli effetti sull'entità delle entrate erariali globalmente conseguite attraverso l'introduzione del gioco numerico denominato Eurojackpot nel segmento di mercato dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

RITENUTO opportuno, per quanto precede, introdurre un nuovo gioco numerico in ambito comunitario volto ad offrire ai cittadini italiani un gioco numerico offerto, alle medesime condizioni e regole di gioco, in altri Stati aderenti allo Spazio economico europeo,

DISPONE

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto e gli allegati sub. A e B, che ne formano parte integrante e sostanziale, disciplinano l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco numerico a totalizzatore condiviso denominato "Eurojackpot" e caratterizzato da estrazioni a cadenza settimanale.
2. Il gioco "Eurojackpot" è altresì caratterizzato dalla diffusione e dalla raccolta simultanea nello Spazio Economico Europeo da parte di organizzazioni o concessionari regolarmente autorizzati a tale esercizio dalle locali competenti istituzioni. Il **gioco** è comunque gestito nel rispetto delle specifiche previsioni normative in materia vigenti nei singoli Stati. Le **raccolte** di **gioco**, effettuate

dai singoli **operatori** nazionali autorizzati, determinano insieme l'ammontare del **montepremi** e delle relative **categorie di premi**. Un'unica estrazione determina la **combinazione di gioco** vincente. Tutte le combinazioni giocate nei Paesi dove hanno sede gli **operatori** autorizzati partecipano al **gioco** e quindi alla individuazione dei vincenti.

3. La **raccolta** del **gioco** viene effettuata dai singoli **operatori** autorizzati ciascuno nella propria competenza territoriale. Per la **raccolta** del **gioco** nel territorio dello Stato italiano, **AAMS** dispone, con proprio provvedimento, gli orari di apertura e chiusura dell'accettazione del **gioco** e il calendario estrazionale; l'estrazione ha cadenza settimanale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, salvo specifiche modifiche del calendario in considerazione di specifiche festività o ricorrenze nazionali.
4. Il gioco Eurojackpot è gioco numerico a totalizzatore, giusta quanto previsto dall'articolo 24, comma 40 del decreto legge del 6 Luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **AAMS**, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) **aggio**, il compenso previsto per i punti di vendita, pari all'8% del prezzo al pubblico di ogni **combinazione di gioco**;
 - c) **categorie di premi**, l'individuazione delle varie tipologie di vincita raggruppate nella classificazione di cui all'articolo 3, comma 6;
 - d) **centro di controllo**, struttura predisposta dagli **operatori** al fine del coordinamento dei dati di gioco, afferenti le combinazioni giocate nonché vincenti, relative a tutti gli **operatori**, della determinazione del **montepremi** totale di **concorso**, delle quote unitarie di **vincita** e connesse operazioni nonché della gestione del booster fund;
 - e) **combinazione di gioco**, si intende l'insieme composto dai numeri pronosticati e giocati dal giocatore;
 - f) **compenso**, la quota parte della raccolta complessiva, che il **concessionario** percepisce ai sensi della convenzione di **concessione** a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle relative attività;
 - g) **concessionario**, il soggetto cui **AAMS** ha affidato in **concessione** l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sul territorio italiano;
 - h) **concessione**, l'istituto attraverso il quale **AAMS** conferisce al **concessionario** le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con la legittimazione dell'esercizio di tutte le connesse attività;
 - i) **concorso**, tutte le attività esercitate in un periodo di tempo utili allo svolgimento del gioco nel periodo intercorrente tra il momento di "apertura" ed il momento di "chiusura";
 - j) **concorso straordinario**, **concorso** stabilito di concerto tra gli **operatori**, in deroga al calendario, formalmente sanzionato da **AAMS**;



- k) **fondo di riserva**, fondo di riserva, denominato anche booster fund, costituito da una percentuale della raccolta relativa a ciascun **concorso**, destinato ad integrare il montepremi della prima categoria di premi onde garantire la corresponsione dell'importo minimo della relativa vincita;
- l) **formula di gioco**, l'insieme delle regole applicative, a medesimo principio tecnico, che consentono la definizione di una specifica **combinazione di gioco**;
- m) **generatore automatizzato di numeri casuali**, il sistema basato su appositi algoritmi, che assegna casualmente uno o più numeri a ciascuna **giocata** per completare la **combinazione di gioco**;
- n) **giocata**, l'insieme di **combinazioni di gioco** comunque pronosticate dal giocatore e riportate nella **ricevuta di gioco**;
- o) **giocata a caratura**, la suddivisione di una **giocata** in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura;
- p) **gioco**, il gioco numerico a totalizzatore denominato Eurojackpot;
- q) **giocata sistemistica**, la **giocata** ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita dal giocatore, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco;
- r) **gruppo**, tutti gli **operatori**, che hanno sottoscritto il contratto di condivisione della **raccolta** e che si sono impegnati a gestire il gioco "Eurojackpot";
- s) **matrice matematica del gioco**, l'insieme delle regole matematiche che sottendono la definizione della **formula di gioco**;
- t) **montepremi**, l'ammontare complessivo degli importi delle **giocate** destinate alle vincite di ciascun **concorso**, pari al 50% della raccolta del gioco, definito ai sensi dell'articolo 24, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011;
- u) **montepremi di categoria**, il montepremi specifico relativo a ciascuna categoria di premi prevista dall'articolo 4, comma 3, del presente regolamento di **gioco**. I montepremi di categoria sono definiti, concorso per concorso, dal **centro di controllo**;
- v) **montepremi di concorso**, il **montepremi**, definito in coordinamento con il **centro di controllo** maggiorato dei **montepremi di categoria** eventualmente non assegnati nei concorsi precedenti;
- w) **operatori**, i soggetti autorizzati alla gestione del **gioco** nei limiti dei rispettivi territori;
- x) **posta di gioco**, il costo di ciascuna **combinazione di gioco**, pari a euro 2 (due);
- y) **punto di vendita a distanza** (sul territorio italiano), il **concessionario** stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il soggetto autorizzato a raccogliere a distanza i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- z) **punto di vendita fisico** (sul territorio italiano), il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- aa) **raccolta**, l'ammontare complessivo degli importi delle giocate;
- bb) **rete distributiva** (sul territorio italiano), l'insieme dei **punti di vendita fisici** e dei **punti di**

vendita a distanza (quando sarà attivato il gioco on line) contrattualizzati dal **concessionario** rispetto ai quali quest'ultimo ha gli obblighi di controllo, di vigilanza e di informazione verso **AAMS**, previsti dalla **concessione** per la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

- cc) **ricevuta di gioco**, attestazione cartacea della **giocata** convalidata costituente la legittimazione a ritirare il premio ove conseguito. La **ricevuta di gioco** è stampata dal terminale di gioco, per le **giocate** effettuate presso i **punti di vendita fisici** in modo conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 2;
- dd) **settimana contabile**, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il **gioco**;
- ee) **sistema estrazionale**, il sistema composto da hardware e software basato su appositi algoritmi, che assicura che ogni estrazione risulti assolutamente casuale;
- ff) **vincita**, l'importo destinato al pagamento delle **giocate** pronosticanti la **combinazione di gioco** vincente.

TITOLO II

MODALITÀ DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE

DEL VALORE DELLE VINCITE

Articolo 3

Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il **gioco** consiste nel pronosticare, per ciascun **concorso** ed indipendentemente dall'ordine di estrazione generata per mezzo del **sistema estrazionale**:
 - a) una sequenza di 5 numeri di una serie continua di numeri, compresa tra 1 e 50, senza reimmissione dei numeri estratti;
 - b) una sequenza di 2 numeri di una ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 8, senza reimmissione dei numeri estratti.
2. Tutte le **giocate** regolarmente convalidate a livello nazionale dai singoli **operatori** e ricevute dal **centro di controllo** concorrono a formare un montepremi comune.
3. L'estrazione dei numeri vincenti ha luogo con la cadenza e secondo le modalità fissate nel Regolamento per le estrazioni, allegato sub A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. L'estrazione, che è prevista ordinariamente il venerdì di ogni settimana, viene realizzata mediante l'utilizzo di apposite macchine estrazionali certificate.
5. L'insieme dei numeri estratti, di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce la **combinazione di gioco** vincente.
6. Le **categorie di premi** sono 12:
 - a) alla prima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e tutti i due



numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);

- b) alla seconda categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - c) alla terza categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tutti i cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e nessuno dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - d) alla quarta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati quattro dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - e) alla quinta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati quattro dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - f) alla sesta categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati quattro dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e nessuno dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - g) alla settima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tre dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - h) alla ottava categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tre dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - i) alla nona categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati due dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - j) alla decima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risultano esattamente pronosticati tre dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e nessuno dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - k) alla undicesima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risulta esattamente pronosticato uno dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e tutti i due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
 - l) alla dodicesima categoria di premi appartengono le combinazioni di gioco per le quali risulta esattamente pronosticato due dei cinque numeri estratti di cui al comma 1, lettera a) e uno solo dei due numeri estratti di cui al comma 1, lettera b);
7. La quota unitaria di vincita è la medesima per ogni **categoria di premi** indipendentemente dal Paese in cui sia stata realizzata la vincita stessa.

Articolo 4

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. La **giocata** minima equivale ad una **combinazione di gioco**. La valuta del gioco è l'Euro e il costo unitario al pubblico della singola **combinazione di gioco** è di euro 2,00 (due/00).

2. Il montepremi comune di concorso, il calcolo delle quote e relative compensazioni nonché la gestione del **fondo di riserva**, denominato anche booster fund, di cui all'articolo 5, sono determinati dal **centro di controllo** sulla base delle prescrizioni di cui all'allegato B del presente provvedimento.
3. Al **montepremi** è assegnato il 50% dell'ammontare complessivo della **raccolta**.
4. Il **montepremi** viene ripartito nelle seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 22,00% del **montepremi**;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 5,00% del **montepremi**;
 - c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 1,30% del **montepremi**;
 - d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 1,20% del **montepremi**;
 - e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 0,95% del **montepremi**;
 - f) al montepremi relativo alle vincite di sesta categoria va il 0,60% del **montepremi**;
 - g) al montepremi relativo alle vincite di settima categoria va il 0,85% del **montepremi**;
 - h) al montepremi relativo alle vincite di ottava categoria va il 4,10% del **montepremi**;
 - i) al montepremi relativo alle vincite di nona categoria va il 3,45% del **montepremi**;
 - j) al montepremi relativo alle vincite di decima categoria va il 3,60% del **montepremi**;
 - k) al montepremi relativo alle vincite di undicesima categoria va il 12,00% del **montepremi**;
 - l) al montepremi relativo alle vincite di dodicesima categoria va il 22,95% del **montepremi**.
5. Il 22% del **montepremi** verrà allocato nel **fondo di riserva**, di cui all'articolo 5.
6. Per ciascuna **categoria di premi** dalla prima alla dodicesima, la quota unitaria da pagare per le vincite di ciascun **concorso** si determina suddividendo i relativi **montepremi di categoria** in parti uguali tra le **combinazioni di gioco** risultate vincenti nel **concorso** di riferimento, senza riguardo allo Stato in cui è avvenuta la validazione di tale combinazione vincente.
7. Per i premi dalla prima alla dodicesima categoria, in nessun caso la quota unitaria di una determinata **categoria di premi** può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e quindi alla somma dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
8. Per ciascun **concorso**, in mancanza di vincite di premi in una categoria dalla prima alla dodicesima il relativo montepremi è destinato ad alimentare quello relativo alla medesima **categoria di premio** del **concorso** successivo.
9. Qualora non vi siano vincite di prima categoria per tredici concorsi consecutivi, nel tredicesimo **concorso** il montepremi relativo alla prima categoria viene cumulato con il montepremi relativo alla categoria immediatamente inferiore nella quale siano state convalidate combinazioni di gioco vincenti.
10. Qualora il montepremi di prima categoria superi il limite di 90 (novanta) milioni di euro, l'importo eccedente viene cumulato con il montepremi di seconda categoria per il medesimo **concorso**.
11. Qualora il montepremi di seconda categoria superi il limite di 90 (novanta) milioni di euro, l'importo eccedente viene cumulato con il montepremi della categoria immediatamente inferiore nella quale siano state convalidate combinazioni di gioco vincenti per il medesimo **concorso**.
12. In ogni caso, in ogni **concorso** il montepremi minimo garantito della prima categoria è pari a 10



(dieci) milioni di euro. Qualora il **montepremi di concorso** destinato a tale categoria sia inferiore a tale limite, l'ammontare necessario al raggiungimento di tale limite sarà prelevato dal **fondo di riserva** di cui all'articolo 5. Qualora non vi siano combinazioni di gioco vincenti per la prima categoria di premi, nell'estrazione successiva il montepremi di detta categoria è incrementato dell'importo del premio minimo garantito.

Articolo 5

Gestione del Fondo

1. Il 22% del **montepremi** è destinato alla formazione di un **fondo di riserva**, depositato su un conto estero gestito dal **gruppo**, finalizzato ad integrare il montepremi della prima categoria di premi onde garantire la corresponsione dell'importo minimo della relativa vincita.
2. Per ciascuna categoria, ove a seguito del computo delle quote arrotondate per difetto vi sia una sopravvenienza attiva del montepremi relativo a ciascuna delle categorie dalla prima alla dodicesima, tale eccedenza verrà accantonata nel **fondo di riserva**.
3. In ogni **concorso**, qualora vi siano eventuali vincite, pari o superiori all'importo di 10 (dieci) milioni di euro, non riscosse nel termine di decadenza lungo di cui all'articolo 18, comma 6, le relative somme sono depositate dal concessionario in un dedicato conto corrente bancario per un periodo di tempo pari a tre anni dalla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta l'estrazione in cui è stata realizzata la vincita. Gli interessi maturati su dette somme sono conferiti all'erario, nella misura e con le modalità previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.
4. Decorso il termine lungo di decadenza di cui all'articolo 18, comma 6, le vincite non riscosse, pari o superiori all'importo di 10 (dieci) milioni di euro, sono depositate dal **concessionario** nel **fondo di riserva**. L'assegnazione al **fondo di riserva** avviene a far tempo dall'ottava estrazione scaduto il termine di cui all'articolo 18, comma 6. Entro il termine indicato dall'articolo 16, comma 3, il **concessionario** è tenuto a versare all'erario, utilizzando l'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato italiano, lo stesso importo versato al **fondo di riserva** del **gioco**, importo corrispondente, in ogni caso, alla somma complessiva della vincita non riscossa.
5. Qualora il saldo del **fondo di riserva** superi i 20 (venti) milioni di euro, l'importo eccedente viene erogato nel **concorso** successivo a quello in cui il limite massimo di detto fondo è stato superato, andando ad incrementare il montepremi relativo alla prima categoria ovvero di seconda categoria qualora il montepremi di prima categoria abbia già raggiunto il limite massimo previsto di € 90 (novanta) milioni.
6. Gli interessi generati dalla raccolta relativa allo Stato italiano e maturati sul conto estero gestito dal **gruppo** saranno conferiti all'erario su base annuale con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei flussi finanziari.
7. Il **concessionario** dovrà rendicontare in dettaglio, ogni tre mesi ad **AAMS**, sul movimento delle somme, pertinenti alla raccolta italiana, giacenti sul **fondo di riserva** sopra indicato, ivi compresi gli importi relativi alle vincite non riscosse pari o superiori all'importo di 10 (dieci) milioni di euro, nonché sull'utilizzo di tale **fondo di riserva** per il pagamento dei premi di prima categoria realizzati in Italia.

Articolo 6

Modalità di gioco

1. Presso i **punti di vendita fisici** la giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalità:

- a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal **concessionario** e compilate dal giocatore stesso;
- b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
- c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;
- d) affidate alla scelta casuale tramite il **generatore automatizzato di numeri casuali**;

Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del **punto di vendita fisico**, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative **ricevute di gioco**.

2. Con ulteriore provvedimento di **AAMS** potrà essere autorizzata la partecipazione al **gioco** per mezzo dei **punti di vendita a distanza** secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia.
3. Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalità comunicate preventivamente dal **concessionario** ad **AAMS** e da questa approvate.
4. **AAMS**, su proposta del **concessionario**, può autorizzare, con proprio provvedimento, la **raccolta anticipata di giocate**, su prenotazione, per uno o più **concorsi** futuri, anche **straordinari** ed anche non consecutivi.

Articolo 7

Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco

1. Nel caso di **giocata** effettuata presso i **punti di vendita fisici**, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica della giocata presso il centro di totalizzazione del **concessionario**, emette una **ricevuta di gioco**, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La **ricevuta di gioco** riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti della convalida:
 - a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
 - b) i codici di controllo;
 - c) il numero che contraddistingue il **concorso**;
 - d) la data di estrazione alla quale il **concorso** si riferisce;
 - e) il codice identificativo del punto di vendita;
 - f) il codice identificativo del terminale di gioco;
 - g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
 - h) il numero progressivo della **giocata**;
 - i) la data e l'ora di accettazione della **giocata**;
 - j) il logo del **gioco**;
 - k) il logo di **AAMS**, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
 - l) la denominazione ed il logo del **concessionario**;
 - m) in caso di **giocate a caratura**, il numero identificativo delle relative cedole;
3. All'atto del ritiro della **ricevuta di gioco**, il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla propria volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della **giocata** effettuata, previa restituzione all'operatore della ricevuta difforme. In ogni caso, l'annullamento della **giocata** non può essere effettuato una volta



soppravvenuta la chiusura dell'accettazione delle **giocate** stesse.

4. Sono predisposti dal **concessionario**, preventivamente sottoposti all'approvazione di **AAMS** e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale:
 - a) i modelli delle schede di partecipazione al **gioco**, sia di tipo ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;
 - b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del **gioco**;
 - c) i modelli delle **ricevute di gioco**.
5. Il **concessionario** è tenuto a pubblicizzare adeguatamente il presente regolamento, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
 - a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i **punti di vendita fisici**.
6. La partecipazione al **gioco** implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 8

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Per **giocata sistemistica** si intende la **giocata** ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola **giocata** a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di **32.767 combinazioni di gioco**.
2. Con provvedimento di **AAMS** potrà essere disposta la **giocata a caratura**. Per **giocata a caratura** si intende la suddivisione di una **giocata** in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della **giocata** stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO

E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Articolo 9

Responsabilità del concessionario per l'operazione di gioco coordinato "Eurojackpot"

1. Il **concessionario** è totalmente responsabile del corretto funzionamento delle operazioni realizzate sul territorio nazionale e risponde verso **AAMS** per eventuali mal funzionamenti occorsi nelle altre sedi appartenenti al **gruppo** degli **operatori** per quel che concerne la raccolta del **gioco**, le operazioni estraenziali, la totalizzazione e il pagamento dei premi.

2. Il **concessionario** è totalmente responsabile, rimanendo **AAMS** indenne e manlevata, da ogni possibile contenzioso con particolare riferimento alle liti che possano insorgere con gli altri **operatori** del **gruppo** nonché da eventuali pretese avanzate da partecipanti al **gioco** attraverso gli altri **operatori**.

Articolo 10

Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

1. È istituita una Commissione ministeriale di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, con specifica competenza in ordine alle giocate raccolte sul territorio nazionale. La predetta Commissione curerà le seguenti attività:
- a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'articolo 11, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;
 - b) determinazione dell'esclusione dal **concorso** delle combinazioni giocate afferenti la **raccolta** nel territorio nazionale qualora dovesse verificarsi la mancata comunicazione in tempo utile da parte del **concessionario** dei dati di gioco al **centro di controllo**;
 - c) determinazione dell'importo del **montepremi** e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo in coordinamento con il **centro di controllo**;
 - d) assegnazione, per ciascuna categoria di premi, dell'importo unitario di **vincita** sulla base delle risultanze delle attività di competenza del **centro di controllo**.
 - e) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal **concessionario** di concerto con il **centro di controllo**, relative a:
 - combinazione vincente,
 - ammontare complessivo del **montepremi**,
 - ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,
 - numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita ovunque realizzate.
 - f) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera e);
 - g) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun **concorso**, di cui all'articolo 13, comma 1;
 - h) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall'articolo 19.
2. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** è composta da:
- a) un Presidente, dirigente di prima fascia dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - b) un componente designato tra i dirigenti di seconda fascia, incardinati operativamente presso la Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - c) un componente designato tra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione Generale, appartenente all'Area III;
 - d) un segretario, scelto tra i dipendenti, appartenente all'Area II, in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione Generale.
3. Nei casi in cui tutti i dirigenti coinvolti nella commissione di cui al comma 2 fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti di seconda fascia, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica.



4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del **concessionario**.
5. Il **concessionario** mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, per l'espletamento delle proprie funzioni:
 - a) tutti i dati, ivi compresi quelli relativi alla **raccolta**, comunicati dal **centro di controllo**;
 - b) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di **AAMS**, valutati idonei da **AAMS** e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;
 - c) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di **AAMS**.
6. Il **concessionario** è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, ivi compresi quelli conseguiti in base alle comunicazioni, afferenti ciascun **concorso**, intercorse tra il **concessionario** ed il **centro di controllo**, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.
7. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, stabiliti da **AAMS**, sono totalmente a carico del **concessionario**.
8. È facoltà di **AAMS** acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del **gioco**, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del **concessionario**.
9. Con provvedimenti di **AAMS** possono essere istituite altre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul **gioco**.

Articolo 11

Determinazione delle giocate vincenti

1. **AAMS**:
 - a) stabilisce la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il **concessionario**;
 - b) interviene, ove lo ritenga, per modificare i requisiti di sicurezza adottati dal **concessionario** per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del **gioco** Eurojackpot.
2. Per ciascun **concorso**, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il **concessionario** comunica i dati di **gioco** al **centro di controllo** per le successive attività di spoglio e trasferisce i dati di **gioco** su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di **AAMS**. Tali dati, corrispondenti alle matrici delle schede del **concorso**, costituiscono archivio di **gioco** a tutti gli effetti e fanno fede nei casi di contestazione.
3. I dischi ottici sono consegnati dal **concessionario** alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** di cui all'articolo 10, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'articolo 3, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da **AAMS**, comunque non inferiore a sei + sei unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.
4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi

ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.

5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** dà il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione, tramite il **concessionario**, al **centro di controllo** secondo quanto previsto dal regolamento estrazionale di cui all'allegato A.
7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'articolo 3, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, acquisita per via telematica, tramite il **concessionario**, la combinazione vincente dal **centro di controllo**:
 - a) constata l'integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;
 - b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;
 - c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti fornita dal **centro di controllo** nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, acquisiti i relativi dati dal **centro di controllo**, provvede:
 - a) all'accertamento verbalizzato delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi sulla base delle giocate risultate vincenti e dell'importo del montepremi;
 - b) alla immediata comunicazione al **concessionario**, con la consegna allo stesso di copia autentica del verbale,
 - della combinazione vincente,
 - degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,
 - delle quote da pagare per le diverse **categorie di premi**,perché sia in grado di compiere gli adempimenti di competenza.
 - c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto plico potrà essere riaperto, per ogni evenienza, previa autorizzazione di **AAMS**, ed in particolare ai fini delle determinazioni relative ai reclami di cui all'articolo 19, comma 2. L'operazione di apertura del plico e della sua reimmersione nell'archivio dovrà risultare da apposita verbalizzazione.
9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da **AAMS**, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.
10. Per ogni singolo **concorso**, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'articolo 19, comma 2, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di **gioco** verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.



11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di **AAMS**.

Articolo 12

Archivio del gioco

1. Costituiscono archivio del **gioco**, effettuato nel territorio dello Stato italiano, i dischi ottici consegnati dal **concessionario** alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**.
2. Costituiscono archivio di sicurezza del **gioco** i dischi ottici consegnati dal **concessionario** direttamente ad **AAMS**, dopo la chiusura della **raccolta di gioco**. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del singolo **concorso di gioco**.
3. In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del **gioco** i dati inviati dal **concessionario** ad **AAMS** per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.
4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità degli archivi di **gioco** di cui ai commi 1 e 2, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal **concorso** e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del **concessionario**, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del **concorso** stesso.
5. Saranno, parimenti dichiarate escluse dal **concorso**, giusta quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), le combinazioni giocate afferenti la raccolta nel territorio nazionale qualora dovesse verificarsi la mancata comunicazione in tempo utile da parte del **concessionario** dei dati di **gioco** al **centro di controllo** e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del **concessionario**, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del **concorso** stesso.

Articolo 13

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** di cui all'articolo 10, il **concessionario** redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni **concorso**, sono riportati:
 - a) la combinazione vincente;
 - b) l'ammontare del **montepremi**;
 - c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
 - d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
 - e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti realizzate sul territorio nazionale;
 - f) la quota di **montepremi di categoria** non assegnata per mancanza di giocate vincenti, in tutti i

territori in cui si svolge il **concorso**, dalla prima alla dodicesima categoria, con indicazione dell'importo da destinare, rispettivamente, al montepremi di ciascuna categoria del **concorso** successivo;

g) ogni ulteriore comunicazione a tutela degli interessi dei giocatori.

2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun **concorso** viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, che provvede alla sua archiviazione:

a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di **concorso**;

b) su supporto ottico per la parte relativa alle matrici vincenti della raccolta nazionale, prima dell'apertura delle operazioni di cui all'articolo 10, relative al **concorso** successivo.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun **concorso** viene altresì pubblicato dal **concessionario** sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto a), entro 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

3. Ad ogni **concorso**, il **concessionario** redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun **punto di vendita fisico**, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco**, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del **montepremi**;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria, realizzate sul territorio nazionale;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria, realizzati sul territorio nazionale;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso **punto di vendita fisico**;

f) la quota **montepremi di categoria** non assegnata per mancanza di giocate vincenti, in tutti i territori in cui si svolge il **concorso**, dalla prima alla dodicesima categoria, con indicazione dell'importo da destinare, rispettivamente, al montepremi di ciascuna categoria del **concorso** successivo;

g) ogni ulteriore comunicazione a tutela degli interessi dei giocatori.

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI

Articolo 14

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. La **raccolta** delle giocate relative al **gioco** Eurojackpot sul territorio nazionale è effettuata dal **concessionario** attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita in virtù di un apposito accordo contrattuale stipulato con il **concessionario**.

2. Il **punto di vendita fisico** è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1. Il **concessionario** vigila,



sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall'accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.

3. Per la commercializzazione del **gioco** è riconosciuto al **punto di vendita fisico** un compenso fissato nella misura dell'8% della somma relativa alle combinazioni di gioco raccolte dallo stesso punto vendita, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
4. Il compenso del **concessionario** è calcolato in misura percentuale sulla **raccolta** del **gioco**, con i criteri fissati nell'atto di convenzione, nonché con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni.

Articolo 15 *Rendicontazione*

1. Il **concessionario** del **gioco**, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad **AAMS** la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun **concorso** per quel che concerne la raccolta relativa al solo Stato italiano. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal **concessionario** sulla base delle indicazioni di **AAMS** e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
 - a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il **gioco** raccolto con la propria rete di vendita e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza, quando ciò sarà autorizzato, con successivo apposito provvedimento di **AAMS**;
 - b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il **gioco** raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i **punti di vendita a distanza**;
 - c) compenso del **concessionario**;
 - d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;
 - e) numero delle combinazioni vincenti per ciascuna categoria di vincita e relativa quota calcolata sul **montepremi di categoria** comune;
 - f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da **AAMS**;
 - g) movimentazioni concernenti i versamenti effettuati sul **fondo di garanzia** (booster fund);
 - h) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

Su indicazione di **AAMS**, il **concessionario** è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

2. Il **concessionario** del **gioco** è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 16 *Versamenti all'erario*

1. Il **concessionario** è sempre responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del **gioco** dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti

di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.

2. Per ciascun **concorso** i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da **AAMS** con l'apposito provvedimento adottato per la regolamentazione dei flussi finanziari, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il **concessionario** è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della **settimana contabile** di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il **gioco**.
In caso di ritardato versamento, si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.
3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da **AAMS**, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di decadenza di cui all'articolo 18, comma 6, il **Concessionario** corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi sono conferiti nella misura e con le modalità previste dal citato provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

Articolo 17

Giocate in abbonamento

1. Le giocate in abbonamento e quelle di cui all'articolo 6 comma 4, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun **concorso**, con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento dell'abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento medesimo.
Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da **AAMS**.

Articolo 18

Pagamento delle vincite

1. Il **concessionario** effettua, a cura e sotto la sua piena responsabilità, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue, il pagamento delle vincite realizzate relativamente alla **raccolta** di propria competenza.
2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei **punti di vendita fisici**, la ricevuta di partecipazione al **gioco**, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. Nei casi in cui le ricevute relative alle giocate vincenti vengano presentate presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal concessionario o presso altri punti di vendita, il pagamento delle vincite si effettua:
 - a) presso qualsiasi punto di vendita del **concessionario**, nei casi in cui l'importo della **vincita** sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;
 - b) presso il punto di vendita del **concessionario** nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della **vincita** sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
 - c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal **concessionario**, nei casi in cui l'importo della **vincita** sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;
 - d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal **concessionario**, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.

L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) è esposto presso i punti di vendita e



e pubblicato sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

3. Nei casi in cui la **vincita** sia relativa ad una giocata effettuata tramite i **punti di vendita a distanza** si applicano le disposizioni vigenti in materia relative alle “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale” prot. n. 2011/11989/Giochi/Ena del 4 maggio 2011.
4. Alle vincite realizzate, relative a giocate effettuate tramite la rete dei **punti di vendita fisici** nonché dei **punti di vendita a distanza** del **concessionario**, è applicato un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00). L'importo del 6%, trattenuto dal **concessionario**, quale sostituto d'imposta, all'atto del pagamento della vincita stessa, è versato, unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta di **gioco** dovuta all'erario, a favore del capitolo 1804 dello Stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle **ricevute di gioco** vincenti integre ed in originale:
 - a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa antiriciclaggio;
 - b) nei casi di cui alla lettera b), del comma 2 in contanti o con assegno circolare non trasferibile, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa antiriciclaggio;
 - c) nei casi di cui alla lettera c) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento, nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio;
 - d) nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili, nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio.

Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal **concessionario** ed approvate da **AAMS**, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
6. Il termine massimo per la presentazione delle **ricevute di gioco** vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso**, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso**, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento del **concessionario**, di cui alla lettera c) del comma 2. Costituisce eccezione la **vincita** pari o superiore ad euro dieci (10) milioni per la quale il termine per poterla reclamare è stabilito in tre anni dalla fine dell'anno solare nel quale è avvenuta l'estrazione in cui è stata realizzata la **vincita**.
7. Il pagamento dei premi si effettua:
 - a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della **ricevuta di gioco** vincente;
 - b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla **vincita** rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi.
8. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del **concessionario**, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio nonché le penali previste dall'atto di convenzione per il rapporto di **concessione** dell'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
9. Il **concessionario** è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite

dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

- a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso** di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
- b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del **concorso** di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
- c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 18, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;
- d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di **AAMS**.

10. I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal **concessionario** sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.

TITOLO V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

Articolo 19

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del **punto di vendita fisico** degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive **ricevute di gioco** e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al **concessionario** entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3. Il **concessionario** è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del **gioco** di cui all'articolo 10 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al **concessionario**, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.
4. Per i reclami la Commissione di cui all'articolo 10 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali affissi presso i **punti di vendita fisici** nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli



aventi diritto, che il **concessionario** è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, effettuata dal **concessionario** stesso, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di **AAMS** o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.
8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9. È fatta salva per il **concessionario** la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, per dolo o colpa, di atti, omissioni ovvero inadempimenti rispetto alla corretta esecuzione della **raccolta** e convalida del **gioco** che abbiano cagionato pregiudizio economico o all'immagine del **gioco** stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio, stabiliti dall'atto di convenzione per il rapporto di **concessione** dell'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, al **concessionario** si applicano le penali ivi previste.

Articolo 20

Sospensione del gioco e della relativa raccolta

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si riserva di sospendere la **raccolta** e, quindi, la partecipazione al gioco Eurojackpot, senza onere alcuno a proprio carico, nell'esercizio delle funzioni pubbliche espressamente attribuitele dalle leggi vigenti in materia, al fine di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21

Efficacia

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it, giusta l'articolo 3, comma 16 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 ed ha efficacia dalla data del primo **concorso** utile che verrà fissato con apposito decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 16 marzo 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

Registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 2012
Ufficio Controllo Ministeri Economico-Finanziari
Registro n. 3 Economia e Finanze, foglio n. 286